

**STATUTO**  
**della società per azioni**  
**“BANCA DEL FUCINO S.P.A.”**

**Art. 1**  
**DENOMINAZIONE**

1. La Società si denomina: " **BANCA DEL FUCINO - S.p.A.** ".

**Art. 2**  
**DURATA**

1. La Società ha durata sino al trentuno dicembre duemilanovantanove.

**Art. 3**  
**SEDE E DIPENDENZE**

1. La sede della Società è in Roma.
2. La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti, istituire o sopprimere dipendenze e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

**Art. 4**  
**CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è di Euro 14.500.000,00 (quattordicimilionicinquecentomila/00) diviso in 290.000.000 (duecentonovantamiloni) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.
2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

3. La titolarità delle azioni comporta adesione allo Statuto sociale.
4. Il domicilio degli Azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

#### **Art. 5**

### **DIRITTO DI RECESSO**

1. Sono escluse le cause di recesso previste al comma 2 dell'articolo 2437 del Codice Civile.

#### **Art. 6**

### **OGGETTO ED OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. Essa può - con l'osservanza delle disposizioni vigenti - compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

#### **Art. 7**

### **ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi della Società sono:
  - a) l'Assemblea degli Azionisti;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Comitato Esecutivo (qualora nominato dal Consiglio d'Amministrazione);
  - d) il Collegio Sindacale.

**Art. 8**  
**ASSEMBLEE**

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; le seconde nei casi previsti dalla legge.
3. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. E' consentita la convocazione dell'Assemblea mediante comunicazione agli Azionisti al domicilio risultante dal Libro Soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax o posta elettronica, a condizione che venga garantita la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza.
5. L'avviso di convocazione può anche contenere la indicazione della seconda convocazione per il caso che la prima adunanza vada deserta. Le Assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale, indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
6. Saranno valide le Assemblee totalitarie a norma dei commi 4 e 5 dell'articolo 2366 del Codice Civile.

**Art. 9**  
**COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

2. L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 del Codice Civile.
3. Ogni Azionista ha il diritto di farsi rappresentare nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o in caso di loro impedimento da persona designata a maggioranza tra i presenti aventi diritto al voto.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina - tra gli intervenuti - il Segretario ed eventualmente due scrutatori.
6. Il Presidente con il Segretario ed eventualmente i due scrutatori sottoscrivono il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea. Qualora a redigere il verbale dell'Assemblea sia chiamato un Notaio non si fa luogo alla nomina del Segretario.
7. Il verbale delle Assemblee straordinarie è redatto da un Notaio.
8. L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione qualunque sia il capitale rappresentato. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
9. L'Assemblea ordinaria stabilisce il numero degli Amministratori nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 10, comma 1, provvede alla nomina e revoca ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori determinandone i rispettivi compensi. E' in facoltà dell'Assemblea ordinaria l'istituzione della figura di un Presidente onorario e la sua nomina.
10. Almeno un quarto degli Amministratori è scelto tra coloro che siano da considerare indipendenti. Il numero degli Amministratori indipendenti non può comunque essere inferiore a due
11. Ai fini di quanto prescritto al comma 10, e fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari, sono considerati in possesso del requisito di indipendenza gli Amministratori che:

- a) non intrattengano né abbiano intrattenuto nell'esercizio precedente, con gli azionisti cui sia riconducibile il controllo di diritto della Società, con la Società, né con società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative e rilevanti ai sensi di quanto previsto nel regolamento da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea;
- b) non rivestano la carica di amministratore in un'altra società controllata dalla Società;
- c) non siano soci o amministratori, né intrattengano o abbiano intrattenuto nell'esercizio precedente, relazioni professionali o di affari significative e rilevanti ai sensi di quanto previsto nel regolamento approvato dall'Assemblea, con la società di revisione incaricata della revisione contabile della Società nonché con gli azionisti cui sia riconducibile la proprietà o il controllo della Società;
- d) non siano coniugi, parenti e affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Resta inteso che al momento dell'entrata in vigore del Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il rinvio ai requisiti di indipendenza previsti nel presente articolo sarà integralmente sostituito dal rinvio al predetto Regolamento.

12. L'Assemblea ordinaria approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, degli organi con funzione di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; (iii) i piani di remunerazione basati

su strumenti finanziari. L'Assemblea riceve, ai sensi delle disposizioni applicabili, le dovute informazioni concernenti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione.

13. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, per le quali sarà necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.
14. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 10**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di nove membri, secondo quanto deciso dall'Assemblea ordinaria; quest'ultima procede a nominare, ad eventualmente revocare, i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri individuati nell'apposito Regolamento Assembleare, anche tenuto conto di quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente. Al Presidente onorario, eventualmente nominato, in applicazione del precedente art. 9, comma 9, ultima parte, non è attribuito alcun compenso. Egli avrà diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie

- e straordinarie, ai Consigli di Amministrazione ed alle riunioni di eventuali comitati senza diritto di voto.
2. I Consiglieri restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
  3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2382 del Codice Civile, costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere:
    - a) l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato;
    - b) l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, ovvero essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, a meno che non si tratti di società partecipate, fatta salva l'autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile.
  4. In caso di vacanza si provvede a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.
  5. Nel caso però di contemporanea vacanza di tre membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade e si provvede a cura del Collegio Sindacale all'immediata convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare le nuove nomine.
  6. Il Consiglio di Amministrazione nomina, per ogni esercizio, nella prima sua adunanza il Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio stesso, ma possibilmente scelto tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Banca.
  7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.
  8. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere con

maggior anzianità di nomina, e in caso di pari anzianità di nomina dal Consigliere meno giovane.

9. Con regolamento interno sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti da ciascun Consigliere.
10. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri e favorendo, in maniera imparziale, la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi.

## **Art. 11**

### **CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si aduna presso la sede sociale o altrove ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando gliene viene fatta richiesta da due Consiglieri o da due Sindaci e comunque almeno una volta al mese. E' ammessa la partecipazione al Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax o posta elettronica ai componenti del Consiglio



di Amministrazione, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza, fatta salva la possibilità del Consiglio di convocarsi a data stabilita.

3. Il Consigliere che per tre sedute consecutive non intervenga alle adunanze consiliari senza giustificato motivo, decade dalla carica.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti e per la validità delle sue deliberazioni deve essere presente la maggioranza degli Amministratori in carica. A tal effetto è considerato presente il consigliere che partecipa attraverso mezzi di telecomunicazione.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
6. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

## **Art. 12 POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea degli Azionisti.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa di legge e di vigilanza applicabile, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
  - a) la definizione e approvazione del modello di business, delle linee strategiche e degli indirizzi generali della gestione, nonché

- l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società e delle operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico, vigilando sulla corretta attuazione;
- b) la nomina e la revoca del Direttore Generale e di uno o più Vice Direttori Generali;
  - c) la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo;
  - d) la definizione e approvazione degli obiettivi e delle politiche di governo dei rischi, nonché del processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
  - e) la definizione e approvazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
  - f) la approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
  - g) l'approvazione del sistema contabile e di rendicontazione;
  - h) l'assunzione della generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
  - i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, fermo quanto stabilito dall'articolo 2361, comma 2, del Codice Civile;
  - j) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, sentito il parere del Collegio Sindacale e l'adozione di ogni provvedimento concernente il loro stato giuridico ed economico;
  - k) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, secondo quanto precisato nel Regolamento interno del Consiglio di Amministrazione;
  - l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;

- m) l'acquisto e la vendita di immobili;
  - n) l'istituzione e la cessazione dei rapporti di collaborazione e di lavoro di tutto il personale di qualsiasi ordine e grado;
  - o) la cancellazione e la riduzione di ipoteche iscritte a garanzia di crediti vantati dalla Società, le rinunce di terzi alle postergazioni, le rinunce proprie alle surrogazioni ed alle cessioni di credito, nonché le restituzioni anche parziali di pegni, nelle ipotesi in cui esse non siano da porre in relazione ad estinzioni o a corrispondenti riduzioni dei crediti garantiti, fatte salve le speciali facoltà accordate al Comitato Esecutivo, ai sensi del successivo articolo 13, ed al Presidente, al Vice Presidente, al Direttore Generale ed al Vice Direttore Generale Vicario ai sensi del successivo articolo 15;
  - p) l'istituzione di Comitati, da effettuare determinandone la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento in relazione agli scopi loro assegnati;
  - q) il conferimento, anche ad estranei, di speciali deleghe e procure per determinate categorie di operazioni o atti singoli;
  - r) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
  - s) le materie di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. nonché la scissione semplificata di cui all' art. 2506 ter comma 5 c.c., nel rispetto delle condizioni in detta norma previste e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.
3. Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 13 comma 7 dagli organi a ciò deputati valuta periodicamente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, nonché il generale andamento della gestione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nelle materie che formano oggetto di attribuzioni diverse da quelle ad esso riservate ai sensi del comma 2 può conferire poteri deliberativi al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, a dipendenti investiti di

particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze, da esercitare secondo modalità e limiti predeterminati, con obbligo di riferire nei termini previsti dalla delibera e con periodicità almeno trimestrale.

### **Art. 13**

### **COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Consiglio di Amministrazione può ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile e dell'articolo 12, comma 2 delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio stesso nell'ambito dei suoi componenti, chiamando a farne parte un Presidente e due Consiglieri tutti diversi da quelli di cui all'articolo 9 comma 10. Su quanto forma oggetto delle deleghe al Comitato, questo riferisce alla prima successiva riunione di Consiglio al Consiglio ed al Collegio Sindacale. Possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Vice Presidente.
2. Il Comitato nomina il Segretario, il quale, come previsto per il Consiglio di Amministrazione, può anche essere estraneo al Comitato stesso, ma possibilmente scelto tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Banca.
3. Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, a seguito di convocazione da parte del Presidente dell'Organo agli altri membri dello stesso, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento, telegramma, fax o posta elettronica, da comunicarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, fatta salva la possibilità del Comitato di convocarsi a data stabilita.
4. Presiede le riunioni il Presidente del Comitato, in caso di sua assenza od impedimento, il membro del Comitato con maggiore

- anzianità di nomina, e in caso di pari anzianità di nomina il membro meno giovane.
5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due membri in carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.
  6. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Segretario, devono essere trascritti a cura di quest'ultimo su apposito libro tenuto a norma di legge.
  7. Ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile il Comitato esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca sia adeguato e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi e comunque allorché si renda necessario, su tale assetto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
  8. Su quanto forma oggetto delle deleghe al Comitato, questo riferisce nella successiva riunione di Consiglio al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

#### **Art. 14**

#### **DIREZIONE GENERALE**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale Vicario ed eventualmente un ulteriore Vice Direttore Generale, determinandone compiti e poteri.
2. Il Direttore Generale ha il compito di formulare proposte per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato Esecutivo, nonché di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, alla gestione degli affari correnti ed al regolare funzionamento degli uffici, curando che tutta l'attività avvenga nel rispetto delle Leggi, della normativa di Vigilanza, dello Statuto e dei regolamenti vigenti. Ove non sia stato nominato il Comitato

Esecutivo il Direttore Generale provvede a quanto indicato nell'articolo 13, comma 7.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le medesime funzioni sono svolte dal Vice Direttore Generale Vicario nominato dal Consiglio. In caso di contemporanea vacanza nelle cariche di Direttore Generale e del Vice Direttore Generale Vicario, sino a che il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto alla nomina, le relative funzioni sono svolte dal Dirigente e/o Quadro Direttivo individuato dal Consiglio stesso.
4. Il Direttore Generale, o chi lo sostituisce nelle funzioni, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ad eccezione delle riunioni nelle quali si debba discutere del suo operato.

#### **Art. 15** **CANCELLAZIONE DI IPOTECHE**

1. Il Presidente (oppure, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente) e il Direttore Generale (oppure, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Direttore Generale) possono congiuntamente, anche senza speciale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, porre in essere gli atti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera o), quando il credito della Banca garantito sia stato in precedenza o venga all'atto del consenso integralmente estinto o corrispondentemente ridotto, eventualmente anche in esecuzione di atti di transazione deliberati dall'organo a ciò competente.

#### **Art. 16** **RAPPRESENTANZA E FIRMA DELLA SOCIETÀ**

1. Al Presidente, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi, nonché l'uso della firma sociale libera e la facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie ed

amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di Cassazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire l'uso della firma sociale anche ad altro o ad altri dei suoi membri.
3. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire a Dirigenti, Quadri Direttivi ed Impiegati della Banca la firma sociale per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione fissandone i limiti e le modalità di svolgimento e di rendicontazione.
4. Per la validità degli atti emanati dalla Società le firme devono essere poste sotto la denominazione della Società stessa

#### **Art. 17**

### **COLLEGIO SINDACALE**

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, ne nomina il Presidente e determina i compensi per tutta la durata dell'incarico.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea che ha approvato il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato nominato.
4. Fermi i requisiti di indipendenza previsti dalle norme vigenti, i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, intendendosi per tale quella che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o di diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e che abbia un valore almeno pari al 5% del patrimonio di vigilanza della Banca.
5. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza e per le norme di funzionamento del Collegio vale il disposto del Codice Civile e del

D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).

6. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.
7. Il Collegio Sindacale verifica altresì la regolarità dell'attività di amministrazione e vigila, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e del sistema dei controlli interni nelle sue componenti (Audit, Compliance, controllo dei rischi, antiriciclaggio) e sul loro effettivo funzionamento; segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità rilevate.
8. Il Collegio Sindacale è tenuto ad informare senza indugio la Banca d'Italia delle irregolarità di gestione e delle violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine il Collegio è munito di ogni potere necessario per il corretto adempimento di tale obbligo.

#### **Art. 17bis**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano gli obblighi informativi di cui all'art. 52 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 18**

### **BILANCIO**

1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno e dopo la chiusura di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del Bilancio a norma di legge.

#### **Art. 19**

### **RIPARTO UTILI**



1. Dagli utili vengono prelevate:
  - una quota non inferiore al cinque per cento (5%) per costituire ed incrementare il fondo di riserva legale sino a che questa abbia raggiunto l'importo previsto dalle leggi vigenti;
  - una quota pari al venti per cento (20%) per costituire ed incrementare il fondo di riserva statutaria.
2. Il residuo utile – ivi compresa la quota del cinque per cento (5%) da non destinare alla riserva legale ove questa abbia raggiunto il limite legale – è attribuito secondo le deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti.

**Art. 20**  
**RINVIO**

1. Per quanto non viene stabilito dal presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.